



DISTAV DIPARTIMENTO
DI SCIENZE DELLA TERRA,
DELL'AMBIENTE E DELLA VITA

DECRETO

IL DECANO

- Vista la L. 9.5.1989, n. 168 e s.m.;
- Vista la L. 30.12.2010, n. 240 e s.m.;
- Richiamato lo Statuto dell'Università degli studi di Genova;
- Richiamato il Regolamento generale di Ateneo (RGA);
- Richiamato il Regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni;
- Considerata la necessità di indire l'elezione del direttore di dipartimento per il triennio accademico 2024/2027;
- Considerata l'opportunità di svolgere le elezioni suddette in modalità telematica con l'istituzione di un seggio elettorale virtuale, come previsto dall'art. 4 del citato Regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni;
- Acquisite le disponibilità a far parte del seggio virtuale fra i componenti del consiglio di dipartimento, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del Regolamento generale di Ateneo, del seggio medesimo non possono farne parte i candidati alla carica di direttore di dipartimento;

Il sottoscritto, Prof. Giorgio Bavestrello, in qualità di decano del dipartimento,

DECRETA

ART. 1 - INDIZIONE

Sono indette le elezioni del direttore del dipartimento per il triennio accademico 2024/2027, dall'1.11.2024 al 31.10.2027.

Le elezioni si tengono in modalità telematica da remoto, secondo le modalità di cui all'art. 8.

Le elezioni si svolgono con il seguente calendario:

Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita

distav.unige.it

P. IVA 00754150100

+39 010 353 8311

Corso Europa 26, 16132 Genova

direttore@dipteris.unige.it

PRIMA VOTAZIONE

Data martedì 21 maggio 2024.

Orario apertura e chiusura 9:00 – 17:00

In caso di anomalie tecniche, è prevista un'ulteriore giornata di votazione, in data che sarà comunicata con provvedimento del decano o suo delegato.

EVENTUALE SECONDA VOTAZIONE

Se nella prima votazione non sono raggiunti i *quorum*, l'elezione ha luogo in seconda votazione il giorno:

Data giovedì 23 maggio 2024

Orario apertura e chiusura 9:00– 17:00

In caso di anomalie tecniche, è prevista un'ulteriore giornata di votazione, in data che sarà comunicata con provvedimento del decano o suo delegato.

EVENTUALE TERZA VOTAZIONE (con nuovo decreto di indizione)

Se in due votazioni consecutive non è raggiunto il *quorum* previsto, il decano, o il professore elettore suo delegato, emana un nuovo decreto di indizione dell'elezione, in occasione della quale potranno presentare la propria candidatura i professori ordinari e associati in regime di impegno a tempo pieno e definito.

ART. 2 - SEGGIO VIRTUALE

Il seggio è così composto¹:

componenti effettivi

- Prof. Sebastiano Salvidio - presidente;

¹ L'art. 20, comma 1, del RGA prevede che il seggio è formato da almeno tre componenti, scelti fra i docenti e/o il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, preferibilmente elettori, fra i quali sono nominati il presidente, il vicepresidente e il segretario; di norma, è nominato almeno un componente supplente per ogni seggio.



- Prof. Marco Capello - vicepresidente;
- Prof.ssa Sara Ferrando - segretario;

componenti supplenti

- Dott. Stefano Iester;
-

Non possono far parte del seggio i docenti che intendono candidarsi.

Durante le operazioni il seggio opera validamente con la partecipazione di almeno due componenti, fra i quali il presidente o il vicepresidente; in fase di scrutinio il seggio opera validamente con la partecipazione di almeno tre componenti e decide a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

ART. 3 - ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO

Art. 65, comma 1, dello Statuto: *“Hanno elettorato attivo per l'elezione del direttore di dipartimento i componenti del consiglio di dipartimento”* **in carica alla data di votazione.**

Non hanno diritto di voto i componenti del consiglio di dipartimento sospesi dal servizio a seguito di provvedimento o procedimento penale o disciplinare. Non hanno elettorato attivo i rappresentanti di studenti, dottorandi e specializzandi interdetti, esclusi dagli esami o sospesi a seguito di procedimento disciplinare.

ART. 4 - ELENCO DEI CANDIDABILI E CANDIDATURE

Art. 36, comma 1, dello Statuto: *“Il direttore è eletto dal consiglio di dipartimento al suo interno tra i professori ordinari a tempo pieno, salvo quanto disposto all'art. 65, comma 4”* - secondo cui, in caso di indisponibilità di candidati professori ordinari oppure, quando in due votazioni successive non è raggiunto il *quorum* previsto, l'elettorato passivo è esteso ai professori associati - e all'art. 22 - Incompatibilità del Regolamento generale di Ateneo (RGA).

Entro il primo termine di seguito indicato nel presente provvedimento possono candidarsi solo i **professori ordinari** (in regime di impegno a tempo pieno o definito) che, ai sensi dell'art. 2, comma 11, della L. 30.12.2010, n. 240, dell'art. 59, comma 1, dello Statuto e dell'art. 21 del Regolamento generale di Ateneo, assicurano *“un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo”*; tale requisito deve essere posseduto alla data dell'1.11.2024 (*in caso di procedimento elettorale conseguente a cessazione anticipata della carica,*



tale requisito deve essere posseduto alla data della votazione e perdurare alla data di decorrenza della nomina).

Per i professori a tempo definito, la presentazione di candidatura comporta l'opzione irrevocabile per il regime di impegno a tempo pieno in caso di elezione, come previsto all'art. 6.

Scaduto il primo termine per la presentazione di candidature indicato nel presente provvedimento, **in assenza di candidature da parte di professori ordinari**, è automaticamente riaperto – con avviso agli elettori – per almeno 5 giorni lavorativi, il termine per la presentazione di candidature da parte di professori ordinari e associati (in regime di impegno a tempo pieno o definito) che, ai sensi dell'art. 2, comma 11, della L. 30.12.2010, n. 240, dell'art. 59, comma 1, dello Statuto e dell'art. 21 del Regolamento generale di Ateneo, assicurano *“un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo”*; tale requisito deve essere posseduto alla data dell'1.11.2024 *(in caso di procedimento elettorale conseguente a cessazione anticipata della carica, tale requisito deve essere posseduto alla data della votazione e perdurare alla data di decorrenza della nomina).*

Infine, se, in presenza di un elenco definitivo di candidati formato esclusivamente da professori ordinari, a seguito di due votazioni consecutive, non è stato raggiunto il *quorum* previsto, il decano, o professore elettore suo delegato, con un secondo decreto di indizione avvia un nuovo procedimento elettorale per l'elezione del direttore, per la quale potranno presentare candidature i professori ordinari e associati.

Alla luce di quanto sopra esposto:

1. l'elenco dei candidabili (provvisorio e definitivo) pubblicato al fine della presentazione di candidature **entro il primo termine** indicato nel presente decreto include **solo i professori ordinari** a tempo pieno e a tempo definito, i quali, inizialmente, sono i soli ammessi alla presentazione di candidature;
2. scaduto il suddetto primo termine, **in assenza di candidature da parte dei professori ordinari**, l'elenco dei candidabili (provvisorio e definitivo) ripubblicato al fine della presentazione di candidature **entro il secondo termine** indicato nel presente decreto, **include i professori ordinari e associati** a tempo pieno e a tempo definito;



3. nel caso di un secondo provvedimento di indizione, che si rende necessario se, in presenza di un elenco finale dei candidati formato esclusivamente da professori ordinari, il *quorum* non è stato raggiunto per due votazioni consecutive, l'elenco dei candidabili (provvisorio e definitivo) include i professori ordinari e associati a tempo pieno e a tempo definito.

I professori inclusi nell'elenco definitivo dei candidabili che intendono proporre al corpo elettorale la loro elezione presentano al decano (o al professore elettore suo delegato), nei termini fissati all'art. 9, la propria candidatura corredata dai relativi *curriculum vitae* e programma, datati e firmati, e da copia di un documento di identità valido.

La candidatura è presentata, in alternativa:

- tramite la piattaforma *online* (<https://candidature.unige.it/home>). **Fa fede la data attribuita dal sistema informatico al momento del completamento della domanda (il sistema consente di inserire domande fino alle 23:59 dell'ultimo giorno previsto per la presentazione).** Il manuale d'uso della piattaforma è disponibile alla pagina: <https://intranet.unige.it/strutfondamentali-bozzearealegale/2024-elezione-del-direttore-di-dipartimento>
- consegna a mano - dalle ore 09.00 alle ore 12.00 - alla direzione del dipartimento, che rilascia ricevuta e registra la documentazione sul protocollo informatico. **Fanno fede la data e l'orario di ricezione;**
- posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo distav@pec.unige.it.
N.B. Nell'oggetto precisare "Candidatura alla carica di Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita t.a. 2024/2027".
Fanno fede la data e l'orario di ricezione (la domanda va presentata entro le ore 23:59 dell'ultimo giorno previsto per la presentazione);
- posta raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al *decano*, Prof. G. Bavestrello.
N.B. Sulla busta precisare "Candidatura alla carica di Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita t.a. 2024/2027".
Fanno fede la data e l'orario di ricezione.

Se la candidatura non è presentata tramite la piattaforma *online*, il modello è reperibile in area intranet:



<https://intranet.unige.it/strutfondamentali-bozzearealegale/2024-elezione-del-direttore-di-dipartimento>

In presenza di un'unica candidatura si procede comunque alle votazioni (art. 44, comma 2, del regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni).

ART. 5 - INELEGGIBILITÀ

Non sono eleggibili coloro che:

- hanno già svolto due mandati consecutivi alla carica di direttore di dipartimento, anche parziali, senza che sia trascorso un intervallo almeno pari a un intero mandato (art. 61 dello Statuto e art. 21 del regolamento generale di Ateneo);
- non assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo (art. 2, comma 11, della L. 30.12.2010, n. 240, art. 59, comma 1, dello Statuto e art. 21, comma 2, del Regolamento generale di Ateneo); tale requisito deve essere posseduto alla data dell'1.11.2024 (*in caso di elezione per un triennio accademico; in caso di procedimento elettorale conseguente a cessazione anticipata della carica, tale requisito deve essere posseduto alla data della votazione e perdurare alla data di decorrenza della nomina*);
- ai sensi di disposizioni di legge, sono esonerati dagli obblighi di ufficio (ad esempio una docente è collocata in congedo per maternità e la durata della carica si sovrappone, anche solo parzialmente, con il periodo di collocamento in congedo), sono comandati, distaccati, in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità, in congedo per motivi di servizio all'estero del coniuge, in aspettativa per svolgere il periodo di prova o attività presso altra pubblica amministrazione, in servizio civile;
- sono sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare.

ART. 6 - INCOMPATIBILITÀ

La carica di direttore di dipartimento è incompatibile con le cariche di rettore, componente di senato accademico (con l'eccezione dei rappresentanti dei direttori di dipartimento in senato accademico) o di consiglio di amministrazione, preside di scuola e coordinatore di corso di studio, ai sensi dell'art. 60, commi 1 e 3, dello Statuto e dell'art. 22 del Regolamento generale di Ateneo. Per corso di studio si intende: un corso di laurea/ laurea magistrale; una scuola di specializzazione (di area non medica); un dottorato di ricerca.



Ai sensi dell'art. 47, comma 1, dello Statuto, la carica di direttore di dipartimento è incompatibile anche con quella di vicepresidente di scuola.

Ai sensi dell'art. 60, comma 4, dello Statuto, *“la carica di preside della scuola di scienze mediche e farmaceutiche e di direttore di uno dei dipartimenti afferenti alla stessa è compatibile con la carica di coordinatore o direttore o presidente di scuola di specializzazione”*.

Ai sensi dell'art. 3 del regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del presidio per la qualità dell'Ateneo, la carica di direttore di dipartimento è incompatibile con la carica di componente del presidio per la qualità dell'Ateneo.

Ai sensi del documento *“Sistema di Assicurazione della Qualità dell'Università degli Studi di Genova: Attori e Organi”*, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24.05.2023, è opportuno che, ove possibile, il direttore di dipartimento non sia anche responsabile per l'assicurazione della qualità di dipartimento (RAQ) o componente di commissione paritetica di scuola/dipartimento per la didattica e il diritto allo studio (CPS/CPD).

La presentazione di candidatura da parte di un professore in situazione di incompatibilità, presente nell'elenco definitivo dei candidabili, equivale, in caso di elezione, alla rinuncia alla carica già rivestita o alla situazione che determina tale incompatibilità (art. 22 del Regolamento generale di Ateneo).

Ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello Statuto *“La condizione di docente a tempo definito è incompatibile con tutte le cariche accademiche ...a pena di decadenza dalle stesse”*.

Ai sensi dell'art. 22 del Regolamento generale di Ateneo la carica di direttore di dipartimento è incompatibile con l'autorizzazione a dedicarsi a esclusiva attività di ricerca presso altra istituzione e con il congedo per motivi di studio o di ricerca.

La presentazione di candidatura da parte di un professore presente nell'elenco definitivo dei candidabili, in regime di impegno a tempo definito o autorizzato a dedicarsi a esclusiva attività di ricerca presso altra istituzione o in congedo per motivi di studio o di ricerca comporta, in caso di elezione, l'opzione irrevocabile per il regime di impegno a tempo pieno o la rinuncia implicita all'autorizzazione o al congedo (art. 22 del Regolamento generale di Ateneo).



ART. 7 - RITIRO CANDIDATURA

Il candidato può ritirare la propria candidatura fino al secondo giorno precedente ogni votazione (entro le ore 23.59 del 19 maggio 2024, in occasione della prima votazione, ed entro le ore 23:59 del 21 maggio 2024, in occasione della seconda votazione), con apposita dichiarazione datata, sottoscritta e prodotta al decano (o professore elettore suo delegato) con le seguenti modalità:

- se ha usato il sistema *online* per candidarsi: tramite lo stesso sistema (<https://candidature.unige.it/home>);
- se non ha usato il sistema *online* per candidarsi: tramite una delle altre modalità di presentazione della candidatura fissate nel decreto di indizione. **N.B. Sulla busta o nell'oggetto della PEC precisare "Ritiro candidatura alla carica di Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita t.a. 2024/2027".**

Se il ritiro non è presentato tramite la piattaforma *online*, il modello è reperibile in area intranet:

<https://intranet.unige.it/strutfondamentali-bozzearealegale/2024-elezione-del-direttore-di-dipartimento>

La rinuncia alla candidatura è pubblicizzata nell'albo *web* e nel sito *web* del dipartimento.

ART. 8 - PREFERENZE ESPRIMIBILI E MODALITÀ DI VOTO

La votazione avviene nel rispetto del principio di segretezza del voto, attraverso l'uso di una piattaforma informatica di *i-voting* a cui l'elettore accede da remoto tramite dispositivi elettronici collegati a *internet* e mediante apposite credenziali, che saranno inviate tramite *e-mail* insieme al *link* al sistema di voto.

L'assistenza al voto è garantita dal seggio virtuale, supportato dal settore affari generali e procedimenti elettorali (affarigenerali@unige.it; elezioni@unige.it). Ogni elettore può esprimere una sola preferenza (art. 23, comma 2, del Regolamento generale di Ateneo).

ART. 9 - TERMINI PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ELETTORATI, PER LE OPPOSIZIONI, PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E PER LA LORO PUBBLICAZIONE



Elettorati

Gli elenchi **provvisori** degli aventi diritto al voto e dei candidabili, verificati con le aree della direzione generale, sono allegati al presente decreto e, con lo stesso, pubblicati **entro il giorno venerdì 5 aprile 2024** nell'albo *web* e sul sito *web* del dipartimento.

Il termine per eventuali opposizioni agli elenchi provvisori dei candidabili è fissato per il **giorno martedì 9 aprile 2024**.

Scaduto il suddetto termine di opposizione, previa verifica con le aree della direzione generale, gli elenchi **definitivi dei candidabili** sono pubblicati **entro il giorno giovedì 11 aprile 2024** nell'albo *web* e sul sito *web* del dipartimento.

Il termine per eventuali opposizioni agli elenchi provvisori degli aventi diritto è fissato per il **giorno mercoledì 15 maggio 2024**.

Scaduto il suddetto termine di opposizione, previa verifica con le aree della direzione generale, gli elenchi **definitivi degli aventi diritto** sono pubblicati **entro il giorno giovedì 16 maggio 2024** nell'albo *web* e sul sito *web* del dipartimento.

Candidature e termini di pubblicazione

Entro il giorno giovedì 18 aprile 2024 i professori ordinari in regime di impegno a tempo pieno e definito inclusi nell'elenco definitivo dei candidabili che intendono proporre al corpo elettorale la loro elezione **presentano la propria candidatura, corredata da curriculum vitae, programma e copia di documento di identità valido**, con le modalità previste all'art. "4 - Elenco dei candidabili e candidature".

In assenza di candidature da parte dei professori ordinari, il termine per la presentazione di candidature sarà automaticamente riaperto per almeno cinque giorni lavorativi, dando avviso agli elettori. Entro il suddetto secondo termine potranno presentare le proprie candidature i professori ordinari e associati in regime di impegno a tempo pieno e definito. **Si riportano di seguito le date di pubblicazione degli elettorati, il termine per le opposizioni e il nuovo termine per la**



presentazione delle candidature, nel caso in cui nessun professore ordinario presenti la propria candidatura entro il primo termine:

Eventuale nuova data di pubblicazione degli elettorati provvisori dei candidabili al fine della presentazione di candidature da parte di professori **ordinari e associati in regime di impegno a tempo pieno e definito: entro il giorno venerdì 19 aprile 2024.**

Eventuale nuovo termine per l'opposizione ai nuovi elettorati provvisori dei candidabili: **giorno giovedì 2 maggio 2024.** Ai sensi dell'art. 27 - Sospensione estiva dei termini, *“Il mese di agosto non è computato per la fissazione di termini e scadenze inerenti ai procedimenti elettorali; è comunque assicurata l'osservanza delle disposizioni statutarie.”.*

Eventuale nuova data di pubblicazione degli elettorati definitivi dei candidabili al fine della presentazione delle candidature da parte di professori ordinari e associati in regime di impegno a tempo pieno e definito: **entro il giorno lunedì 6 maggio 2024.**

Eventuale secondo termine per la presentazione di candidature da parte dei professori ordinari e associati in regime di impegno a tempo pieno e definito con le modalità previste all'art. “4 - Elenco dei candidabili e candidature”: **entro il giorno lunedì 13 maggio 2024.**

Entro il giorno lunedì 22 aprile 2024 per le candidature pervenute entro il primo termine indicato nel decreto di indizione oppure **entro il giorno mercoledì 15 maggio 2024**, per le candidature pervenute entro il secondo termine indicato nel decreto di indizione), a seguito delle verifiche con le aree della direzione generale, il decano o professore elettore suo delegato pubblica le candidature, con *curricula vitae* e programmi, e l'**elenco finale dei candidati** nell'albo *web* e sul sito *web* del dipartimento.

ART. 10 - SILENZIO ELETTORALE

Nelle 24 ore antecedenti l'inizio delle votazioni e per l'intera durata delle stesse, vige il rispetto del silenzio elettorale. Non saranno dunque ammessi durante tali giornate: affissione e distribuzione di materiale elettorale, riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, comizi, svolti tramite canali istituzionali dell'Ateneo.

Il mancato rispetto di tale divieto costituisce illecito disciplinare.

ART. 11 – QUORUM PER LA VALIDITÀ DELLE VOTAZIONI

Ogni votazione è valida se ha votato la maggioranza degli aventi diritto (art. 58, comma 1, dello Statuto).

ART. 12 - MAGGIORANZE RICHIESTE PER LE ELEZIONI

Prima votazione

Il direttore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti (art. 65, comma 3, dello Statuto).

La maggioranza assoluta dei votanti è pari alla metà più uno dei votanti (se il numero dei votanti è pari si divide per due e si aggiunge uno; se il numero dei votanti è dispari, prima si aggiunge uno e poi si divide per due). Anche l'eventuale votazione invalida è computata come prima votazione (art. 42 del Regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni).

Eventuale seconda votazione (ed eventuali successive votazioni indette con nuovo decreto)

Il direttore è eletto a maggioranza relativa (è, cioè, eletto chi riporta più voti). In caso di parità di voti prevale il candidato con maggiore anzianità di nomina a professore e, in caso di pari anzianità di ruolo, il candidato con maggiore anzianità anagrafica (art. 65, commi 3 e 4, dello Statuto).

In caso di parità di voti, l'anzianità di ruolo è computata con riferimento alla data di inquadramento nel ruolo di professore e, pertanto, sommando l'anzianità di nomina nelle fasce "ordinario" e "associato".

ART. 13 - DURATA

Il direttore dura in carica per il triennio accademico 2024/2027, dall'1.11.2024 al 31.10.2027 e comunque fino alla decorrenza della nomina del nuovo eletto per il successivo triennio accademico ma non oltre 45 giorni dalla fine del mandato (*nel caso di procedimento elettorale conseguente a cessazione anticipata dalla carica, il mandato decorre dalla data indicata nel decreto rettorale di nomina e dura per il residuo scorcio di anno accademico in corso e per il successivo triennio accademico*). Sono ammessi fino due mandati consecutivi (art. 36, comma 2, dello Statuto).

ART. 14 - NOMINA

L'eletto è nominato con decreto del rettore.



Art. 15 - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

Il presente decreto è:

- pubblicato nell'albo *web* e sul sito *web* del dipartimento, a cura del decano o del professore elettore suo delegato;
- inviato agli elettori, al rettore (affarigenerali@unige.it elezioni@unige.it) e al preside di scuola, utilizzando il servizio di protocollo informatico o altri mezzi idonei ad assicurare la corretta pubblicizzazione;
- conservato presso il dipartimento.

IL DECANO DEL DIPARTIMENTO
Prof. G. Bavestrello

Per informazioni: Dr. S. Iester Tel 58298 e-mail stefano.iester@unige.it